

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L'Art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche, recanti "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847", dispone misure restrittive per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

Come previsto dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 49 D.Lgs 231/2007, con decorrenza 01/01/2023 è vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a Euro 5.000 (Cinquemila). Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E POSTALI

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 Euro per ciascun modulo di assegno richiesto; tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario. La clausola "NON TRASFERIBILE" è obbligatoria per importi pari o superiori a Euro 1.000; gli assegni devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario.

I carnet assegni possono essere utilizzati secondo i seguenti limiti:

- 1. in forma libera per importi inferiori a Euro 1.000;
- 2. mediante apposizione della clausola di "non trasferibilità" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a Euro 1.000.

Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (compresi quelli che riportano la dicitura "a me medesimo", "me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane Spa, senza la possibilità di ulteriore girata.

I dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti che hanno richiesto la consegna di carnet e/o l'emissione di assegni circolari o vaglia postali o cambiari liberi e dei soggetti che hanno presentato all'incasso tali assegni, devono essere tenuti a disposizione dell'Agenzie delle Entrate e di altre autorità competenti.

LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La movimentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, ove esistenti e non estinti entro il 31 dicembre 2018, configura una violazione. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 500.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Le violazioni delle precedenti disposizioni sono di norma punite attraverso applicazione di sanzioni secondo i disposti degli articoli 63 e 67 del D. Lgs 231/07.

La Banca ha l'obbligo di comunicare le infrazioni di cui ha notizia entro 30 giorni al MEF.